



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2007  
(OR. fr)**

**16570/07**

**PECHE 382**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 14 dicembre 2007

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla denuncia del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 782 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.12.2007  
COM(2007) 782 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla denuncia del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania è stato concluso per un periodo di due anni decorrente dal 1° agosto 2006. A norma dell'articolo 12 dello stesso, il protocollo può essere rinnovato per altri due bienni, per tacito consenso delle parti, salvo denuncia. Ai sensi dell'articolo 13 del protocollo, in caso di denuncia la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dal protocollo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

La contropartita finanziaria del protocollo è fissata a 86 000 000 EUR all'anno per possibilità di pesca che riguardano undici categorie di pesca e che possono essere utilizzate da una dozzina di Stati membri. Il livello di utilizzazione di queste categorie di pesca non è ottimale, la maggior parte delle categorie sono sottoutilizzate e questo compromette la redditività economica e finanziaria dell'accordo. Si propone pertanto di non rinnovare questo protocollo per tacito consenso, ma di denunciarlo ai sensi dell'articolo 13, in modo da poter avviare nuovi negoziati con la parte mauritana al fine di negoziare un nuovo protocollo che offra possibilità di pesca rispondenti ai bisogni accertati delle flotte degli Stati membri interessati e una contropartita finanziaria adattata di conseguenza.

La Commissione propone quindi al Consiglio di adottare la presente decisione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla denuncia del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno concluso per un periodo di due anni, decorrente dal 1° agosto 2006, un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania<sup>1</sup>. A norma dell'articolo 12 dello stesso, il protocollo può essere rinnovato per altri due bienni, per tacito consenso delle parti, salvo denuncia di una delle parti.
- (2) Tenuto conto del livello di utilizzazione non ottimale delle possibilità di pesca concesse dal protocollo, è nell'interesse della Comunità denunciare detto protocollo, alle condizioni previste dall'articolo 13 dello stesso, e avviare consultazioni con la Repubblica islamica di Mauritania.
- (3) Per garantire il proseguimento delle attività di pesca a partire dalla data di scadenza del protocollo così denunciato occorre avviare nuovi negoziati al fine di rinegoziare un protocollo che risponda meglio ai bisogni accertati delle flotte degli Stati membri in materia di possibilità di pesca, conformemente alle direttive impartite dal Consiglio.

DECIDE:

### *Articolo unico*

Il Consiglio autorizza la Commissione a denunciare a nome della Comunità il protocollo sopra menzionato e a notificare formalmente detta denuncia alla Repubblica islamica di Mauritania.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania – GU L 343 dell'8 dicembre 2006, pag. 9

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente*